REGOLAMENTO (CEE) N. 2230/69 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1732/69 relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1732/69 della Commissione, del 1° settembre 1969, relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi (5), ha previsto disposizioni per la vendita di burro d'ammasso di una certa età ai fini della fabbricazione di miscele di grassi ; che l'articolo 3 prevede disposizioni per assicurare che il burro non venga deviato dalla sua destinazione ; che, quando il prodotto in causa non viene venduto sfuso, il controllo può essere agevolato mediante indicazione della composizione del prodotto sull'imballaggio ;

considerando d'altra parte che, a seguito di errori materiali, la versione italiana di diverse disposizioni del regolamento (CEE) n. 1732/69 non è conforme al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ;

considerando che nella versione francese il testo dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1732/69 non corrisponde al testo esatto delle altre lingue comunitarie, il termine « quantità » essendo stato sostituito al termine « qualità » ;

considerando che è necessario rettificare il testo errato ;

considerando che tutte le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1732/69 è completato dal comma seguente :

« e) a condizionare la miscela, quando non viene consegnata sfusa, in imballaggi del contenuto minimo di 25 kg recanti, almeno nella o nelle lingue dello Stato membro nel quale la miscela verrà utilizzata, l'indicazione chiaramente leggibile dei prodotti di cui alle lettere a) e b) rientranti nella composizione della miscela ».

Articolo 2

La versione italiana del regolamento (CEE) n. 1732/69 è modificata come segue :

1. Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

« 2. L'aggiudicatario deve versare all'organismo d'intervento l'importo corrispondente all'offerta, che, se del caso, viene presa in considerazione solo parzialmente, prima di prendere in consegna la merce come indicato all'articolo 15, paragrafo 2 ».

2. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 14*

1. L'aggiudicatario costituisce, prima del ritiro di ogni quantità, una cauzione di trasformazione di 158 u.c./100 kg.

2. La cauzione viene costituita come indicato all'articolo 10, paragrafo 2 ».

3. All'articolo 16, paragrafo 1, i termini « ai sensi dell'articolo 17 dall'organismo d'intervento dello Stato membro » sono sostituiti dai termini « per questo scopo dallo Stato membro ».

Articolo 3

Nella versione francese del regolamento (CEE) n. 1732/69, all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), il termine « quantité » è sostituito dal termine « qualité ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 222 del 2. 9. 1969, pag. 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, salvo l'articolo 1, che entra in vigore il 1° dicembre 1969. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano al burro venduto anteriormente al 1° dicembre 1969 secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 1732/69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2231/69 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1969

relativo a una seconda gara per la determinazione dei premi di denaturazione dello zucchero bianco per l'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1393/69 [2] e (CEE) n. 1398/69 [3], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, e l'articolo 38,

considerando che l'esistenza di quantità eccedentarie di zucchero nella Comunità lascia prevedere la denaturazione di una parte delle eccedenze ; che la procedura della gara, che assicura parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, appare come quella più indicata per determinare un premio di denaturazione rispondente alla situazione di mercato ;

considerando che i principi e le modalità della procedura della gara per la determinazione dei premi di denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale [4] e dal regolamento (CEE) n. 2061/69 della Commissione, del 20 ottobre 1969, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale [5] ;

considerando che, ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno prevedere una quantità minima per offerta ; che, per la stessa ragione, è opportuno che l'importo del premio di denaturazione sia indicato in unità di conto ; che, per facilitare l'accesso alla gara al più grande numero possibile di interessati, è opportuno prevedere una quantità massima per offerente ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri indicono una gara per la determinazione dei premi di denaturazione dello zucchero bianco per l'alimentazione animale.

Articolo 2

La gara ha luogo conformemente alle relative disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2049/69 e (CEE) n. 2061/69 e alle disposizioni che seguono.

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(4) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 19.